

# TAXES



## Tassazione in “Entrata” per i Trust: opportunità della Riforma Fiscale

Il panorama normativo italiano riguardante la tassazione degli apporti di fondi in trust ha vissuto notevoli cambiamenti dal 2006, anno in cui è stata reintrodotta l'imposta sulle successioni e donazioni. Inizialmente, secondo le interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate, l'imposta doveva essere versata al momento dell'apporto dei beni nel trust, seguendo il principio della tassazione “in entrata”, senza considerare il trasferimento successivo dei beni ai beneficiari.

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità e le posizioni del Notariato hanno sottolineato la necessità di un effettivo trasferimento di ricchezza, che si verificava solo quando i beni erano attribuiti al beneficiario, ovvero alla conclusione del trust. Pertanto, per stabilire il momento del trasferimento effettivo di ricchezza, era fondamentale considerare le clausole statutarie e gli altri documenti del trust.

Recentemente, con la circolare n. 34/2022, l'Agenzia delle Entrate ha adottato un nuovo orientamento, allineandosi alla giurisprudenza consolidata, e ha introdotto il principio della tassazione “in uscita”. Secondo questo principio, l'imposta di successione e donazione si applica quando i beni vengono effettivamente trasferiti ai beneficiari del trust.

Attualmente, quindi, l'apporto di beni in trust è soggetto solo all'imposta di registro in misura fissa di 200 euro. Se l'apporto include beni immobili, si aggiungono le

imposte ipotecarie e catastali, anch'esse in misura fissa. L'imposta di successione e donazione è invece differita fino al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari. Tuttavia, se i beneficiari sono già individuati o individuabili al momento dell'apporto e possiedono diritti pienamente esigibili, l'imposta deve essere anticipata al momento dell'istituzione del trust, nonostante il principio generale della tassazione “in uscita”.

La riforma fiscale del 2024 prevede ulteriori novità in materia, introducendo cambiamenti significativi nel trattamento fiscale dei trust. Lo schema di decreto delegato propone che l'imposta sui trasferimenti di beni e diritti ai beneficiari di un trust sia applicata, in linea generale, al momento del trasferimento effettivo, previa dichiarazione dei beneficiari stessi. Le franchigie e le aliquote d'imposta sarebbero determinate in base al rapporto tra il disponente e ciascun beneficiario al momento del trasferimento definitivo.

Allo stesso tempo però il disponente del trust (o il trustee, in caso di trust testamentario) avrebbe la possibilità di optare per il pagamento anticipato dell'imposta (Tassazione in entrata su esercizio di opzione). In tal caso, l'imposta sarebbe calcolata in base al valore dei beni e al rapporto tra disponente e beneficiario al momento dell'apporto. Tale possibilità risulta estremamente interessante per i conferimenti caratterizzati da beni il cui valore crescerà nel tempo e con beneficiari già individuati.

L'esercizio dell'opzione permetterà ai contribuenti di pianificare in modo più certo la loro situazione fiscale e consentirà all'Erario di raccogliere entrate fiscali in anticipo rispetto al momento della devoluzione finale dei beni ai beneficiari.

Per evitare ambiguità interpretative sugli effetti del pagamento anticipato, è stabilito che il pagamento anticipato debba essere considerato definitivo, senza possibilità di richiedere il rimborso dell'imposta versata anche nei casi in cui il trasferimento dei beni ai beneficiari non si realizzi. Il pagamento anticipato sarebbe consentito anche per i trust già costituiti, garantendo un trattamento paritario.

Tuttavia, rimane da chiarire se l'opzione possa essere esercitata nel caso in cui, a causa dell'applicazione di franchigie o specifiche esenzioni, non sia dovuta alcuna imposta.

Le previsioni della bozza di decreto sono quindi da accogliersi con favore in quanto l'esercizio dell'opzione della tassazione "in entrata" fornisce certezza sul costo fiscale, consentendo di beneficiare di un sistema impositivo che attualmente prevede franchigie ed aliquote estremamente esigue rispetto ad altri Paesi Europei. La riforma inoltre offre al disponente del trust una maggiore flessibilità nella gestione delle imposte, consentendo di scegliere tra il pagamento immediato e il pagamento differito al momento del trasferimento effettivo dei beni ai beneficiari.

Lo schema di decreto proposto rappresenta un ulteriore progresso nella definizione della disciplina fiscale del trust, un istituto sempre più apprezzato e utilizzato per la pianificazione patrimoniale.

**Dott.ssa Bonaldo Arianna**